

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-258	del 30/04/2015
Oggetto	Sezione di Piacenza. Indizione di procedura di acquisto in economia, tramite mercato elettronico di Consip, per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore black carbon.	
Proposta	n. PDTD-2015-261 del 29/04/2015	
Struttura adottante	Sezione di Piacenza	
Dirigente adottante	Biasini Giuseppe	
Struttura proponente	Sezione di Piacenza	
Dirigente proponente	Dott. Biasini Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Nassisi Antonio	

Questo giorno 30 (trenta) aprile 2015 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il Direttore della Sezione di Piacenza, Dott. Biasini Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Sezione di Piacenza. Indizione di procedura di acquisto in economia, tramite mercato elettronico di Consip, per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore black carbon.**

VISTI:

- la D.D.G. n. 94 del 23/12/2014 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2015 - 2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2015 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2015;
- la D.D.G. n. 95 del 23/12/2014 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per il 2015 ai centri di responsabilità;
- la D.D.G. n. 8 del 13/02/2015 - Programma di acquisizione di beni e servizi della Sezione Provinciale di Piacenza per l'esercizio 2015;

PREMESSO:

- che la Amministrazione Provinciale di Piacenza a seguito di introiti finanziari realizzati nell'ambito delle misure di compensazione relativi a procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, ha destinato un importo di euro =130.000,00 all'acquisizione di mezzi, strumentazioni , attrezzature informatiche e sw, da utilizzare per il monitoraggio della qualità dell'aria e la divulgazione dei relativi dati;
- che la Provincia di Piacenza ed ARPA - Sezione Provinciale di Piacenza, al fine di attivare una fattiva collaborazione per conseguire i suddetti obiettivi, nel rispetto dei propri ruoli e compiti istituzionali, hanno congiuntamente sottoscritto idonea Convenzione finalizzata a:
  - acquisire strumentazioni di monitoraggio ambientale della qualità dell'aria di tipo innovativo;
  - sostenere le attività di controllo e vigilanza nei confronti delle aziende produttrici di emissioni significative;
  - favorire la diffusione delle informazioni in materia di qualità dell'aria;

PRECISATO:

- che all'uopo l'Amm.ne Provinciale di Piacenza ha adottato la Determinazione dirigenziale n. 1138 del 06/06/2014, recante oggetto "Approvazione dello Schema di Convenzione tra la provincia di Piacenza e ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Piacenza – per la realizzazione di un

sistema di monitoraggio mobile della qualità dell'aria, per l'acquisizione di nuova strumentazione dedicata alla attività di vigilanza e controllo ai camini e per la diffusione dei dati di qualità dell'aria";

- che tale schema di Convenzione è stato approvato da Arpa Sezione di Piacenza con DET-2014-437 del 13/06/2014;
- che, ai sensi della citata Convenzione, Arpa si è assunto l'onere di svolgere le necessarie procedure di gara finalizzate all'acquisizione di mezzi, strumentazioni, hardware e sw, come concordato.
- che, ai sensi dell'art. 3 della citata Convenzione, la Provincia di Piacenza parteciperà all'acquisizione dei beni previsti, erogando ad Arpa, in un'unica soluzione, un contributo complessivo in contro capitale di euro =130.000, entro 30 gg. dalle aggiudicazioni delle varie forniture da parte di ARPA Sezione di Piacenza ;
- che tra le forniture da acquisire figura anche l'acquisto di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore black carbon, avente le caratteristiche precisate nel Disciplinare tecnico allegato al presente atto.

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n. 28;
- l'art. 328 "Mercato elettronico" del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE;
- l'art. 7, comma 2, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135), di modifica dell'art. 1, comma 450 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l'obbligo per le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- il Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) così come modificato con D.D.G. n. 86 dell'11/12/2013;

#### **VISTO IN PARTICOLARE:**

l'art. 5 del citato Regolamento secondo cui:

- prima dell'avvio delle procedure di affidamento di servizi in economia di valore pari o superiore a 20.000 Euro, i dirigenti competenti adottano una determinazione a contrarre (determina di indizione),

individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previo invio di richiesta di preventivo o lettera di invito ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;

#### DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

- che trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, è necessario espletare la procedura di selezione del contraente attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili nel nostro ordinamento;

- che è stata verificata la possibilità di espletare tale procedura sul sistema del mercato elettronico messo a disposizione da Consip s.p.a., in quanto nel Bando "Mobilità e monitoraggio – Categoria: Beni e servizi per la mobilità e il monitoraggio", risulta presente un metaprodotto compatibile con i beni richiesti;

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, trattandosi di mere forniture, non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

- che non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

#### CONSIDERATO:

- che i costi previsti per tale fornitura sono interamente coperti dai relativi finanziamenti provinciali e che la Amministrazione Provinciale di Piacenza provvederà al finanziamento delle spese da sostenere con le sopra citate modalità;

- che l'oggetto e le modalità di esecuzione della fornitura sono compiutamente descritti nel Capitolato speciale, nel Disciplinare Tecnico e nelle Condizioni Particolari, allegati rispettivamente sub A), B), C) al presente atto;

- che il valore massimo del contratto (base di gara) è stato quantificato in euro =85.000,00=(iva esclusa);

#### RITENUTO PERTANTO:

- di procedere all'indizione della procedura per l'acquisizione in economia mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip s.p.a. della fornitura di “ una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore black carbon ” , da espletarsi mediante invio di RDO (Richiesta di offerta) ad almeno cinque ditte tra quelle presenti sul mercato elettronico per la categoria merceologica di interesse;
- di approvare il Capitolato speciale, Disciplinare Tecnico, le Condizioni Particolari, Allegati rispettivamente sub A), B), C) alla presente Determinazione, quali parte integranti e sostanziali del presente atto;
- di stabilire che l'affidamento della fornitura avverrà a favore della ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nelle Condizioni particolari allegate sub C) alla presente determinazione;
- di demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte alla RdO che sarà inviata dal punto ordinante Consip abilitato al mercato elettronico, Dr. Giuseppe Biasini (Direttore della Sezione Arpa di Piacenza), il quale specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;

#### SU PROPOSTA:

- del Direttore del Direttore della Sezione Arpa di Piacenza, Dott. Giuseppe Biasini, che ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento

#### DATO ATTO:

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dalla Dr.ssa Manuela Benedetti, Responsabile Amministrativo della Sezione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento sul decentramento amministrativo;
- che responsabile del procedimento è, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ARPA per la fornitura di beni e servizi in economia, il Dott. Antonio Nassisi, Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali presso la Sezione di Piacenza ;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura in economia ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/06 e dell'art. 328 del DPR 207/2010 per la fornitura di “una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore black carbon ” per Arpa E.R., mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip S.p.a.;
2. di espletare una procedura in economia mediante Richiesta di Offerta, da inviare ad almeno 5 operatori economici abilitati al Bando “Mobilità e monitoraggio – Categoria: Beni e servizi per la mobilità e il monitoraggio” individuati dal Responsabile del procedimento;
- 3 di approvare il Capitolato speciale, il Disciplinare Tecnico, le Condizioni particolari, allegati sub A)- B)- C) alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta economica più vantaggiosa secondo quanto stabilito nelle condizioni particolari, allegate sub C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. di quantificare il valore massimo (base d'asta) dell'appalto ammonta a euro =85.000,00=Iva esclusa, dando atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non rilevabili interferenze;
6. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
7. di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad apposita commissione che sarà nominata dopo la scadenza delle offerte;
8. di dare atto che espletata la fase di scelta del contraente si procederà, con apposita determinazione di aggiudicazione, all'affidamento della fornitura all'operatore economico selezionato;
9. di dare atto che il costo complessivo presunto per i beni di cui trattasi, stimato in euro 85.000,00 oltre IVA 22% , per un totale di euro =103.700,00= , ha natura di Investimenti e verrà finanziato mediante erogazione di contributo in conto capitale da parte dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza, come specificato in premessa;
- 10 di dare atto che, con il provvedimento di aggiudicazione saranno effettuate le necessarie imputazioni contabili;

IL DIRETTORE

(Dott. Giuseppe Biasini)

Allegati:

- a) Capitolato speciale
- b) Disciplinare tecnico
- c) Condizioni particolari

Ai fornitori invitati

**Prot.**

**Piacenza,**

**OGGETTO: RdO n. del ...../ /2013 – CIG n.            e CUP n.**

Ad integrazione della RdO n. del ...../ /2015 si precisano le seguenti condizioni particolari di risposta della RDO medesima predisposta da Arpa Emilia Romagna.

### **1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.**

Oggetto dell'affidamento è la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon, destinato alla Sezione Provinciale di Piacenza.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 85.000,00 (IVA esclusa). Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero.

Modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato Speciale allegato sub A) e nel Disciplinare tecnico allegato sub B) alle presenti condizioni particolari.

L'offerta non può essere parziale a pena di esclusione.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di esclusione.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla consegna da effettuarsi con le modalità previste nel Capitolato speciale.

### **2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA**

L'offerta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico di CONSIP consisterà in un'offerta tecnica ed un'offerta economica.

- **L'offerta tecnica del Fornitore** – a pena d'esclusione- dovrà consistere in:

- una relazione tecnica riportante tutte le caratteristiche descrittive della fornitura proposta al fine della verifica da parte dell'amministrazione della corrispondenza dell'offerta ai requisiti minimi precisati nel Disciplinare Tecnico e al fine dell'attribuzione dei punteggi tecnici per gli elementi migliorativi.

- **L'offerta economica del Fornitore** effettuata sul sistema del Mercato Elettronico di CONSIP dovrà essere formulata immettendo a sistema il valore in euro nei campi specifici e dovrà consistere – a pena d'esclusione- in:

- un documento redatto secondo il modello allegato B “Dichiarazione d'Offerta”, reso disponibile dall'amministrazione, riportante il dettaglio dei prezzi unitari e del prezzo totale della fornitura.
- l'offerta economica complessiva della fornitura, secondo il modello generato dal Sistema.

Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare (allegati ....), si precisa che Arpa Emilia-Romagna, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale ed alle direttive sul contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione (PA), ha deciso di utilizzare i seguenti formati per lo scambio di file:

- in caso di documenti in sola lettura il formato è il PDF (Portable Document Format), preferibilmente PDF/A;
- in caso di documenti condivisi e/o modificabili, ove non sia possibile utilizzare il formato PDF, il formato è lo standard ODF (Open Document Format).

ArpaER ha di conseguenza modificato le impostazioni di apertura dei documenti modificabili, attraverso un piano di installazione nei propri PC della suite Apache OpenOffice. Perciò, i formati proprietari Microsoft Office (doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, ecc.), non saranno più considerati idonei per comunicare con ArpaER.

La versione attuale di Microsoft Office supporta lo standard ODF, per cui gli interlocutori di ArpaER che utilizzano Microsoft Office nelle versioni 2013 e 365, potranno comunque leggere i file ODF di ArpaER. Nel caso di utilizzo di versioni di Microsoft Office non recenti, si suggerisce l'installazione delle suite OpenOffice o LibreOffice, scaricabili e utilizzabili gratuitamente, oppure l'installazione su Microsoft Office di moduli aggiuntivi per l'interoperabilità ODF (ad es. <http://sourceforge.net/projects/odf-converter>).

Tutti i documenti componenti l'offerta tecnica ed economica del Fornitore devono essere sottoscritti, a pena d'esclusione, con firma digitale.

In caso di discrepanza tra il valore riportato a sistema e la somma dei prezzi unitari riportati nella dichiarazione di offerta, prevarrà quest'ultima.

I prezzi devono essere onnicomprensivi di tutti gli oneri, imposte, e diritti, esclusa l'IVA.

### **3. AGGIUDICAZIONE E STIPULA**

La scelta della migliore offerta sarà effettuata, secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, da determinarsi secondo i seguenti parametri:

<i><b>Parametro</b></i>	<i><b>Punteggio massimo</b></i>
Offerta economica	80
Offerta tecnica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Il Punteggio Totale ( $P_{TOT}$ ) attribuito a ciascuna offerta sarà uguale a  $P_E + P_T$ , dove:

$P_E$ = punteggio attribuito all'offerta economica

$P_T$ = punteggio attribuito all'offerta tecnica

Sarà designato aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il Punteggio Totale più alto.

Ferme restando le caratteristiche minime della fornitura, definite nella documentazione di gara, specifici elementi migliorativi, contenuti all'interno della relazione tecnica e da quest'ultima pertanto chiaramente evincibili, concorreranno all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, secondo le modalità esposte nella tabella che segue.

#### **Modalità di attribuzione del Punteggio tecnico ( $P_T$ ): massimo 20 Punti**

I criteri di attribuzione dei punteggi riferiti all'Offerta Tecnica e il relativo punteggio massimo sono i seguenti:



	<b>Prestazioni/dotazioni aggiuntive</b>	<b>Punteggio massimo</b>
1	Analizzatore Contaparticelle: prolungamento della durata della garanzia rispetto al periodo standard di 12 mesi Il punteggio verrà assegnato con un criterio di proporzione diretta con lo scostamento dal requisito minimo, assegnando il punteggio massimo al periodo di garanzia di durata maggiore (in mesi) e tenuto conto che al requisito minimo richiesto verranno assegnati 0 punti.	4
2	Analizzatore di Black Carbon: prolungamento della durata della garanzia rispetto al periodo standard di 12 mesi Il punteggio verrà assegnato con un criterio di proporzione diretta con lo scostamento dal requisito minimo, assegnando il punteggio massimo al periodo di garanzia di durata maggiore (in mesi) e tenuto conto che al requisito minimo richiesto verranno assegnati 0 punti.	4
3	Unità mobile: prolungamento della durata della garanzia rispetto al periodo standard di 12 mesi Il punteggio verrà assegnato con un criterio di proporzione diretta con lo scostamento dal requisito minimo, assegnando il punteggio massimo al periodo di garanzia di durata maggiore (in mesi) e tenuto conto che al requisito minimo richiesto verranno assegnati 0 punti.	3
4	Analizzatore Contaparticelle: soglia inferiore ( $\leq 0,3 \mu\text{m}$ ) del range di misura Il punteggio verrà assegnato con un criterio di proporzione diretta con lo scostamento dal requisito minimo, assegnando il punteggio massimo alla prestazione di maggior pregio e tenuto conto che al requisito minimo richiesto verranno assegnati 0 punti.	2
5	Analizzatore Contaparticelle: numero ( $\geq 8$ ) delle classi dimensionali disponibili Il punteggio verrà assegnato con un criterio di proporzione diretta con lo scostamento dal requisito minimo, assegnando il punteggio massimo alla prestazione di maggior pregio e tenuto conto che al requisito minimo richiesto verranno assegnati 0 punti.	2
6	Unità mobile: dotazione di palo telescopico con sensori meteorologici (direzione/velocità vento, temperatura e umidità) configurati in <i>EcoRemote®</i> Il punteggio verrà assegnato con i seguenti criteri: SI = 4 punti NO = 0 punti	4
7	Consegna della fornitura presso la sede ARPA Sezione di Piacenza Il punteggio verrà assegnato con i seguenti criteri: SI = 1 punti NO = 0 punti	1

La Commissione, dopo aver attribuito i punteggi tecnici relativi ai criteri sopra riportati, procederà alla somma dei singoli punteggi per ottenere il punteggio  $P_T$  complessivo per ciascuno dei concorrenti.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione inserirà a sistema in corrispondenza di ciascun concorrente il totale dei punteggi tecnici assegnati.

Si procederà, conseguentemente, all'apertura delle offerte economiche.

#### **Modalità di attribuzione del Punteggio Economico ( $P_E$ ): massimo 80 PUNTI**

Il punteggio relativo al prezzo ( $P_E$ ) verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$(P_E) = 80 * (Val_{\min} / Val_{\text{offerto}})$$

Dove:

1.  $Val_{min}$  è il valore dell'offerta più bassa fra tutte le offerte economiche pervenute dalle Ditte Concorrenti;
2.  $Val_{offerto}$  è il valore dell'offerta della Ditta Concorrente i-esima.

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola (con arrotondamento: es .  $P_E = 3,23456$  ► 3,235;  $P_E = 3,23435$  ► 3,234

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, inoltre escluse le offerte che abbiano presentato offerta per un importo complessivo eccedente l'importo a base d'asta, oneri per la sicurezza esclusi.

Arpa si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

In caso di parità di due o più offerte, l'Agenzia procederà ad effettuare un trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto le imprese concorrenti saranno invitate con comunicazione sul sistema a presentarsi presso la sede di Via XXI Aprile 48– Piacenza per modificare la propria offerta. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà nella medesima seduta pubblica al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

L'Agenzia si riserva di verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di abilitazione al sistema.

L'accettazione dell'offerta da parte di Arpa è subordinata all'invio da parte del fornitore, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, della documentazione di seguito indicata, pena la revoca dell'aggiudicazione medesima:

1. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
2. copia del versamento sul conto di Tesoreria di Arpa delle spese di bollo, secondo quanto previsto all'art. 8 del Capitolato speciale;
3. Cauzione definitiva di Euro, importo pari al 10% del valore del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Tale importo può essere ridotto del 50% se la ditta è in possesso di certificazione del sistema di qualità secondo le norme EN ISO 9000;

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non presenti copia del versamento delle spese di bollo nonché non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'abilitazione al sistema, l'Agenzia procederà alla revoca della aggiudicazione della presente RDO e si riserva la facoltà di proseguire con l'aggiudicazione nei confronti del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione nel termine fissato di 15 giorni solari, dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione è condizione essenziale per la stipula del contratto.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura motivatamente.

#### **4. NORMA FINALE**

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip “Mobilità e monitoraggio – Categoria: Beni e servizi per la mobilità e il monitoraggio” ed alla documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato tecnico, Regole di accesso ed utilizzo del mercato Elettronico della P.A.).

#### **5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Antonio Nassisi, Responsabile Servizio Sistemi Ambientali della Sezione Arpa di Piacenza ;  
tel. 0523-489636, e-mail : [anassisi@arpa.emr.it](mailto:anassisi@arpa.emr.it)

#### **6. EVENTUALI CHIARIMENTI**

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella RdO esclusivamente attraverso il canale “Comunicazioni” presente sul portale, in relazione alla specifica RDO.

Il Direttore Arpa Sezione Provinciale di Piacenza  
(Dr. Giuseppe Biasini)

#### **Documenti allegati:**

All. A - Capitolato speciale

All. B - Disciplinare Tecnico

N. Proposta: PDTD-2015-261 del 29/04/2015

**Centro di Responsabilità: Sezione Di Piacenza**

**OGGETTO: Sezione di Piacenza. Indizione di procedura di acquisto in economia, tramite mercato elettronico di Consip, per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore black carbon.**

**PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Dott.ssa Benedetti Manuela, Responsabile Amministrativo della Sezione di Piacenza, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 30/04/2015

Il Responsabile Amministrativo

---

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon.</b>	<b>RDO MePa Consip n. .... Allegato A)</b>
		Pag. 1 di 14

### **Art. 1 – Stazione appaltante**

Stazione appaltante è l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, Sezione di Piacenza, Via XXI Aprile,48- 20121 Piacenza (di seguito ARPA o Agenzia).

### **Art. 2 – Valore della fornitura**

La base d’appalto al ribasso è fissata in 85.000,00 Euro, Iva esclusa. Oneri per la sicurezza: € zero

### **Art. 3 – Fonti normative**

L’esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via graduata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, nonché dall’Offerta tecnica ed Economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dalle condizioni del bando di abilitazione del mercato elettronico di Consip “Mobilità e monitoraggio – Categoria: Beni e servizi per la mobilità e il monitoraggio” ed alla documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato tecnico, Regole di accesso ed utilizzo del mercato Elettronico della P.A.).
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

### **Art. 4 - Oggetto della fornitura.**

La prestazione principale è la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon. Il sistema dovrà essere fornito completo di tutto quanto necessari (accessori e/o materiale) per la messa in funzione, il collaudo e l’inizio del funzionamento. Il rimorchio dovrà essere pertanto omologato, targato e immatricolato (con intestazione ad Arpa E.R.) presso una sede, scelta dal fornitore, della Motorizzazione Civile e dunque pronto per il traino su strada (fornitura chiavi in mano) senza alcun ulteriore onere per Arpa.

L’unità mobile e le strumentazioni fornite dovranno avere le caratteristiche tecniche minime come descritte nel Disciplinare tecnico – allegato B) al presente Capitolato.

La prestazione secondaria è comprensiva di:

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon.</b>	<b>RDO MePa Consip n. .... Allegato A)</b>
		Pag. 2 di 14

- fornitura della versione originale e, se disponibile, della relativa traduzione in italiano (qualora l'originale sia scritto in altra lingua), dei manuali per l'operatore e dei manuali completi di assistenza;
- istruzione degli operatori ARPA, attraverso due giornate di formazione tecnico/pratica, da tenersi presso la sede di Piacenza dell'Agenzia;
- la prima revisione periodica, successiva all'acquisto, delle pompe esterne dei due analizzatori (in loco) da effettuarsi secondo le tempistiche indicate dal produttore
- la prima taratura periodica, successiva all'acquisto, dell'analizzatore contaparticelle da effettuarsi secondo le tempistiche indicate dal produttore .
- garanzia a copertura totale di almeno 12 mesi a partire dall'esito positivo del collaudo, inclusa manutenzione e assistenza tecnica per cui gli interventi dovranno essere avviati entro 72 ore dal ricevimento della richiesta di Arpa, e conclusi nel più breve tempo possibile;
- Nell'offerta dovrà essere esplicitamente indicata la validità della garanzia per l'Italia.

#### **Articolo 5 - Modalità e termini di esecuzione e consegna.**

1. Il termine di esecuzione e consegna della fornitura, comprensivo dei necessari lavori e/o servizi di installazione e dell'attività di formazione è fissato in novanta giorni naturali e consecutivi dalla conferma d'ordine.
2. Per l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato, o nell'offerta tecnica, qualora migliorativa.
3. La consegna della unità rimorchiabile si intende comprensiva di ogni onere e spesa e potrà avvenire, a discrezione del fornitore, presso la propria sede/stabilimento o, a cura e spese del fornitore stesso, direttamente ad Arpa E.R. Sezione di Piacenza – via XXI Aprile,48; nel secondo caso (consegna ad Arpa) verrà attribuito un punteggio migliorativo di gara, come previsto al “punto 3 - Aggiudicazione e stipula (punteggio tecnico)” nelle allegate “Condizioni particolari di fornitura”.
4. Il Fornitore dovrà garantire, se richiesto dal tipo di fornitura, l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione della merce durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

#### **Articolo 6 – Presa in consegna, prove di funzionalità e attestazione di regolare esecuzione .**

1. ARPA accerterà la conformità dell'unità rimorchiabile, nonché delle strumentazioni fornite e installate, rispetto a quanto previsto nel Capitolato, nel Disciplinare tecnico e nella offerta presentata ed effettuerà le prove di funzionalità della fornitura **entro 30 giorni dalla consegna.**
2. Durante le suddette prove preliminari il Fornitore, a propria cura e spese, dovrà, se necessario, mettere a disposizione di ARPA tutte le strumentazioni atte a testare i sistemi oggetto della Fornitura. Dette prove e verifiche preliminari saranno effettuate in contraddittorio con i tecnici del Fornitore e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal responsabile della Fornitura o delegato per il Fornitore e, per Arpa, dal Responsabile del procedimento o suo delegato. L'assenza

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon.</b>	<b>RDO MePa Consip n. .... Allegato A)</b>
		Pag. 3 di 14

di rappresentanti del Fornitore alle operazioni di collaudo è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i rappresentanti di ARPA. Una copia del verbale sarà, in tal caso, inviata via pec al Fornitore.

3. In caso di esito positivo delle suddette prove, entro 10 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, il responsabile del procedimento emetterà l'attestazione di regolare esecuzione e la data del relativo verbale verrà considerata quale "data di accettazione della fornitura".
4. Qualora dal verbale di collaudo emergesse la necessità di qualunque lavoro di riparazione, sostituzione o completamento, ARPA richiederà formalmente per iscritto il completamento dell'esecuzione. Fermo il disposto di cui all'art. 9 Penali, in caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione di tali opere, ARPA provvederà direttamente, addebitando al Fornitore ogni conseguente onere.
5. Il collaudo non esonera il Fornitore dalle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

#### **Articolo 7 – Garanzia.**

1. Il fornitore garantisce, con la formula a copertura di almeno un anno dall'esito positivo del collaudo, tutte le apparecchiature fornite, compresi i complementi e le informatizzazioni.
2. Conseguentemente, il Fornitore dovrà riparare tempestivamente a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi alle apparecchiature fornite, compresi i complementi e le informatizzazioni, nonché effettuare la eventuale manutenzione ad ogni prodotto oggetto di fornitura.
3. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dovrà essere svolto da personale specializzato, addestrato presso l'azienda fornitrice del sistema.
4. Gli eventuali interventi di manutenzione devono essere effettuati presso ARPA. Gli interventi dovranno essere avviati entro 72 ore dal ricevimento della richiesta di Arpa, e conclusi nel più breve tempo possibile in orario concordato, indipendentemente dalle condizioni di garanzia diretta del costruttore.
5. Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni sopraindicate dovrà essere motivato, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 9 Penali. Resta inteso che qualora durante il periodo di garanzia tutte le parti componenti la fornitura dovessero presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione, il Fornitore, senza alcun onere per l'Agenzia, si farà carico di sostituire le stesse con altre di analoghe caratteristiche.

#### **Articolo 8 – Formazione**

1. Il Fornitore si obbliga, a propria cura e spese, ad erogare, nei tempi concordati con ARPA, attività di formazione tecnica del personale dell'Agenzia impiegato per l'utilizzo della strumentazione richiesta come previsto all'art. 4 del presente capitolato.

#### **Articolo 9 - Penali**

1. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, ARPA applicherà al Fornitore le penali di seguito previste.

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon.</b>	<b>RDO MePa Consip n. .... Allegato A)</b>
		Pag. 4 di 14

2. In caso di mancata consegna della fornitura entro il termine di cui all'art . 5 o di altro ritardo contrattuale anche relativo agli interventi di assistenza tecnica e manutenzione richiesti, il Fornitore sarà obbligato a versare una penale pari all' uno per mille dell'ammontare netto della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
5. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 14, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 10 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare



<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon.</b>	<b>RDO MePa Consip n. .... Allegato A)</b>
		Pag. 5 di 14

pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

### **Articolo 11 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

- a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
- b) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.

### **Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon.</b>	<b>RDO MePa Consip n. .... Allegato A)</b>
		Pag. 6 di 14

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni:

ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

### **Articolo 13 – DUVRI**

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., trattandosi di mere forniture, ARPA ha valutato l'insussistenza di rischi da interferenza e pertanto l'assenza di oneri per la sicurezza.

### **Art. 14 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di ARPA di importo pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi di legge.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nell' articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon.</b>	<b>RDO MePa Consip n. .... Allegato A)</b>
		Pag. 7 di 14

5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la cauzione sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **Articolo 15 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

#### **ART. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon.</b>	<b>RDO MePa Consip n. .... Allegato A)</b>
		Pag. 8 di 14

risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

### **Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti**

La fattura, intestata ad ARPA Emilia-Romagna - via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA - C.F./P.I.: 04290860370, dovrà essere emessa al termine del collaudo con esito positivo e dovrà riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 D.L. 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89 e pertanto:

- numero e data fattura;
- data di emissione;
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore;
- oggetto della fornitura;
- l'importo unitario dei vari componenti della fornitura (come da schema di offerta economica ) e l'importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese;
- scadenza della fattura;
- codice identificativo di gara (CIG.....) ;
- codice unico di Progetto (CUP.....)
- qualsiasi altra informazione necessaria

La fattura, verrà accettata e potrà essere pagata solo se inviata in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. La fattura dovrà riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpa **UFFRF4**, reperibile anche al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) .

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di accettazione della fornitura, quale individuata al precedente articolo 6 o – se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon.</b>	<b>RDO MePa Consip n. .... Allegato A)</b>
		Pag. 9 di 14

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

### **Articolo 18 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 19 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon.</b>	<b>RDO MePa Consip n. .... Allegato A)</b>
		Pag. 10 di 14

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## **Articolo 20 - Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 9;
  - b) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
  - c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
  - d) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
  - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
  - f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon.</b>	<b>RDO MePa Consip n. .... Allegato A)</b>
		Pag. 11 di 14

## **Articolo 21 – Recesso**

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012,
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i)* qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii)* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii)* qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

## **Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon.</b>	<b>RDO MePa Consip n. .... Allegato A)</b>
		Pag. 12 di 14

indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **Articolo 23 - Subappalto**

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

### **Articolo 24 - Divieto di cessione del credito e contratto**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### **Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.



<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon.</b>	<b>RDO MePa Consip n. .... Allegato A)</b> Pag. 13 di 14
------------------------------------	--	---

3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

### **Articolo 26 - Responsabile della Fornitura**

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

### **Articolo 27 - Responsabile del procedimento.**

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, il Dott. Antonio Nassisi, Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali presso la Sezione Arpa E.R. di Piacenza.

### **Articolo 28 - Foro competente**

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

### **Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon.</b>	<b>RDO MePa Consip n. .... Allegato A)</b>
		Pag. 14 di 14

### **Art. 30 Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna”, approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)) .
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

### **Articolo 31 – Spese e oneri contrattuali**

- Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l’IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d’uso.

- In particolare il documento di accettazione dell’offerta da parte di Arpa equivale a scrittura privata, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa , parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpa assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

**Arpa**

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna**

**ALLEGATO SUB B)**

Disciplinare Tecnico

per la fornitura di una unità mobile rimorchiabile

dotata di analizzatore contaparticelle e analizzatore di black carbon

## **FORNITURA DI UNITA' MOBILE RIMORCHIABILE DOTATA DI ANALIZZATORE CONTAPARTICELLE E ANALIZZATORE DI BLACK CARBON.**

L'unità mobile, completa di immatricolazione, collaudo, omologazione secondo quanto previsto dal codice della strada e configurazione al fine del trasferimento dati al server *EcoManager*® della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della Sezione ARPA di Piacenza dovrà possedere le **caratteristiche e prestazioni tecniche minime di seguito riportate**.

### **1. Cabinato in vetroresina su telaio rimorchiabile:**

L'impianto elettrico dovrà avere le seguenti caratteristiche: alimentazione 230 VCA - 50 Hz, allacciamento a utenza elettrica 6 kW monofase; ingresso del cavo di alimentazione dalla rete elettrica tramite cassetta stagna sul fianco della cabina o apposita botola a pavimento, quadro di distribuzione dell'alimentazione, stabilizzatore di tensione a protezione della strumentazione, UPS per il sistema acquisizione dati, impianto di messa a terra completo di picchetto e cavo dispersore. Deve essere prevista la possibilità di interrompere l'alimentazione elettrica mediante l'utilizzo di un pulsante di emergenza posto all'interno della cabina.

L'impianto deve essere corredato dalla "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte" (DM 37/2008 ), nonché di adeguato schema tecnico.

Tutte le apparecchiature e la loro installazione devono essere rispondenti alle normative CEI in vigore.

L'impianto elettrico dovrà comprendere i collegamenti per l'alimentazione elettrica, prese a norma installate sul rack porta-strumenti in numero adeguato alla strumentazione potenzialmente installabile ed una presa esterna (laterale) 230 VCA - 50 Hz, conforme alle norme vigenti, autonoma rispetto alla linea di alimentazione degli strumenti interni e disattivabile dal quadro elettrico generale interno al cabinato.

La struttura in vetroresina dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- struttura di dimensioni non inferiori a 2000x2000x2200 mm (PxLxH), realizzata con materiali resistenti agli urti, inattaccabili dagli agenti atmosferici e dagli agenti chimici presenti nell'atmosfera, deve possedere caratteristiche di robustezza, resistenza e coibentazione termica tali da garantire la perfetta custodia, conservazione e funzionamento nel tempo delle apparecchiature ed evitare infiltrazioni di pioggia, fenomeni di condensa all'interno della struttura, ingresso di animali (insetti, etc.);
- deve essere dotata di 4 golfari di sollevamento e rispettare le norme antincendio;
- deve essere internamente suddivisa in almeno tre vani (un vano operativo, un vano per le attrezzature di servizio ed un ulteriore vano per eventuali bombole) accessibili dall'esterno mediante porte munite di serratura a chiave;

- tetto piano calpestabile, antiscivolo e munito di parapetto abbattibile in alluminio e battipiede, con gocciolatoio senza sporgenze, con portata non inferiore a 300 kg/m<sup>2</sup> carico uniformemente distribuito;
- pavimento rivestito di materiale antisdrucchiolo, con portata non inferiore a 500 kg/m<sup>2</sup> carico uniformemente distribuito.

L'unità mobile dovrà essere dotata di un sistema di climatizzazione caldo/freddo, tipo monosplit-inverter con pompa di calore e con riavvio automatico in caso di black-out e completo di controllo termostatico adeguato al volume della stazione, alla presenza degli analizzatori e all'eventuale espansione della dotazione. Il climatizzatore dovrà avere una potenza di raffrescamento/riscaldamento tale da garantire sempre una temperatura interna compresa in un range di 15 - 35 °C, e dovrà essere dotato di sistema di filtrazione per l'eliminazione del pulviscolo atmosferico.

Nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale (Green Public Procurement – GPP) applicati da Arpa nelle proprie procedure di approvvigionamento, si richiede che il climatizzatore offra una classificazione energetica dei consumi non inferiore alla classe A+ in raffrescamento e non inferiore alla classe A in riscaldamento, e una rumorosità (potenza sonora) dell'unità esterna non superiore a 65 dB(A)

Deve essere altresì presente un sensore di temperatura interna opportunamente configurato all'interno del sistema di acquisizione dati *EcoRemote*® per il controllo da remoto.

Dovranno essere presenti allarmi elettrici configurati nel sistema di acquisizione dati *EcoRemote*® per mancata alimentazione elettrica, alta temperatura interna all'unità mobile, apertura porta.

Il cabinato, installato su idoneo telaio rimorchiabile conforme ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti e dotato di ruotino di manovra e freno di stazionamento, dovrà essere fornito completo delle seguenti dotazioni minime:

- n. 2 strutture a rack 19" per il montaggio della strumentazione;
- cassetta di protezione ingresso cavi;
- estintore a CO<sub>2</sub> fissato nel vano operativo con apposito supporto;
- flange passanti a tenuta stagna per tutti i fori sul tetto per il prelievo degli inquinanti (prevedendo un foro ulteriore per prelievo gas per future implementazioni strumentali);
- scala di sicurezza per l'accesso al tetto, conforme alle normative vigenti, antisdrucchiolo e ancorabile ad apposita staffa installata sul tetto.

Il cabinato di cui al punto 1) dovrà essere attrezzato con:

**2. Analizzatore contaparticelle ottico** che consenta congiuntamente e simultaneamente:

- la determinazione in tempo reale e in continuo del numero totale e della distribuzione dimensionale delle particelle in almeno 8 classi dimensionali, con limite inferiore del range dimensionale ≤ 0,3 µm;

- la misura delle concentrazioni in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  di  $\text{PM}_{10}$  e  $\text{PM}_{2,5}$ , conforme/equivalente rispettivamente alle Norme EN 12341 e EN 14907.

### **3. Analizzatore per la misura in tempo reale e in continuo delle concentrazioni in aria ambiente di Black Carbon, con limite di rilevabilità (1 ora) inferiore a $0,020 \mu\text{g}/\text{m}^3$**

Entrambi gli analizzatori di cui ai punti 2) e 3) devono prevedere alimentazione elettrica 230 V, 50 Hz e devono avere caratteristiche che li rendano adatti all'utilizzo su di un'unità mobile dedicata a misure di lungo periodo di qualità dell'aria ambiente; sono esclusi sistemi di misura che prevedano l'uso di sorgenti radioattive.

Entrambi gli analizzatori di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere forniti installati (in un apposito rack 19") e completi di adeguate teste di prelievo e linee di campionamento; devono avere la possibilità di archiviazione dei dati rilevati in una memoria interna dello strumento e la possibilità di trasferimento degli stessi ad un sistema esterno (porta seriale RS232).

La fornitura dovrà altresì comprendere la configurazione di un sistema *EcoRemote*®, fornito in conto lavorazione da ARPA, per il trasferimento dati dagli analizzatori suddetti, di cui ai punti 2) e 3), nonché per il trasferimento di altri dati raccolti dal sistema, al Sistema *EcoManager*® in dotazione ad ARPA Sezione di Piacenza.

Il mezzo mobile (rimorchio) dovrà essere omologato, targato e immatricolato (con intestazione ad Arpa E.R.) presso una sede della Motorizzazione civile scelta dal fornitore; dovrà essere dotato di pneumatici che ne consentano l'utilizzo sia invernale che estivo e avere un peso complessivo, comprensivo degli strumenti installabili, tale da assicurare la trainabilità con i veicoli in dotazione all'Agenzia, condotti da conducente dotato di patente B), per un peso massimo rimorchiabile frenato non superiore a 1.300 kg.

La fornitura dovrà essere completa di tutto quanto necessari (accessori e/o materiale) per la messa in funzione, il collaudo e l'inizio del funzionamento (fornitura chiavi in mano).

Sono, inoltre, a carico dell'Impresa Aggiudicataria e compresi nell'offerta:

- fornitura della versione originale e, se disponibile, della relativa traduzione in italiano (qualora l'originale sia scritto in altra lingua), dei manuali per l'operatore e dei manuali completi di assistenza con i disegni schematici e la lista dei componenti, per ciascuno dei due analizzatori di cui ai punti 2) e 3);
- istruzione degli operatori ARPA, attraverso 2 giornate di formazione tecnico/pratica, da tenersi presso la sede di Piacenza dell'Agenzia;
- la prima revisione periodica, successiva all'acquisto, delle pompe esterne dei due analizzatori (in loco) da effettuarsi secondo le tempistiche indicate dal produttore
- la prima taratura periodica, successiva all'acquisto, dell'analizzatore contaparticelle da effettuarsi secondo le tempistiche indicate dal produttore .